

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

I REPARTO



**CODICE DEONTOLOGICO
DELLA
GUARDIA DI FINANZA**

EDIZIONE 2016

PRESENTAZIONE

A circa 20 anni dall'emanazione del Codice deontologico della Guardia di Finanza e in un contesto sociale caratterizzato da una crescente attenzione ai valori etici cui deve ispirarsi l'operato della Pubblica Amministrazione, emerge la necessità di aggiornare e integrare quelle regole di condotta che guidano le quotidiane attività degli appartenenti al Corpo.

In linea con i principi posti a base della vigente normativa anticorruzione, il nuovo Codice deontologico si pone come strumento idoneo a prevenire e contrastare fenomeni di illegalità, nonché a garantire ulteriormente la trasparenza nelle azioni compiute dai militari.

L'osservanza delle disposizioni dettate dal Codice contribuirà a incrementare l'affermazione della legalità tra i finanziari e chi opera nel Corpo, attribuendo concreta forza cogente ai valori in esso contenuti nella consapevolezza che non è etico ogni comportamento che pregiudica lo scopo comune.

F.to

IL COMANDANTE GENERALE

(Gen. C.A. Saverio Capolupo)



COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Il Comandante Generale

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*», e in particolare l'articolo 54;

VISTO il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante «*Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78*»;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «*Codice dell'Ordinamento Militare*»;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*»;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*»;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante «*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.190*»;

VISTA il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante «*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*», e in particolare l'articolo 19, che ha disposto la «*soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e definizione delle funzioni dell'Autorità nazionale anticorruzione*»;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*».

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «*Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246*»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante “*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*”;

VISTA la delibera C.I.V.I.T. (ora A.N.AC.) n. 75 del 24 ottobre 2013, recante “*Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni*”;

VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato dalla C.I.V.I.T. (ora A.N.AC.) con Delibera n. 72 in data 11 settembre 2013, e il successivo aggiornamento di cui alla Determinazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 12 in data 28 ottobre 2015;

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016/2018 della Guardia di finanza, approvato dal Ministro dell’economia e delle finanze in data 1° febbraio 2016;

RITENUTO di adottare un Codice deontologico per la Guardia di finanza,

D E T E R M I N A

1. E’ approvato, corredato della relazione accompagnatoria, il “Codice deontologico della Guardia di finanza” – Edizione 2016, allegato alla presente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul sito *Internet* del Corpo della Guardia di finanza ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Roma, 29 aprile 2016.

F.to

Gen. C.A. Saverio Capolupo

Art. 1

(Disposizioni di carattere generale)

1. Il presente Codice deontologico, di seguito denominato "Codice", fermi restando gli obblighi assunti con il giuramento e le conseguenze penali, civili, amministrative, contabili e disciplinari di eventuali comportamenti illegittimi, definisce le regole di condotta improntate a diligenza, lealtà, imparzialità, fedeltà, trasparenza e correttezza che gli appartenenti alla Guardia di finanza sono tenuti a osservare.

Art. 2

(Ambito di applicazione)

1. Il Codice si applica al personale della Guardia di finanza.
2. Le stesse regole di condotta, per quanto compatibili, si estendono:
 - a. al personale civile e militare che comunque presti la propria opera nell'ambito del Corpo;
 - b. ai collaboratori, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, nonché nei confronti di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione.

Art. 3

(Principi generali di condotta)

1. L'appartenente alla Guardia di finanza:
 - a. conforma la propria condotta ai principi di legalità, buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa e svolge i compiti assegnatigli perseguendo l'interesse pubblico;
 - b. rispetta i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza ed equità;
 - c. non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio;
 - d. esercita i propri compiti orientando l'azione amministrativa alla massima economicità, efficienza ed efficacia;
 - e. conforma il proprio contegno in modo tale da meritare la stima e la fiducia dei cittadini;
 - f. assicura, a parità di condizioni, uguaglianza di trattamento;
 - g. garantisce la massima collaborazione istituzionale nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni;

- h. evita, in ogni caso, il coinvolgimento in contesti che possano a qualunque titolo condizionare l'esercizio delle sue funzioni o comunque ledere l'immagine della Guardia di finanza.

Art.4

(Comportamento in servizio)

1. L'appartenente al Corpo:
 - a. svolge le sue funzioni con diligenza e operosità;
 - b. utilizza i materiali di cui dispone per ragioni di ufficio con la massima cura e nel rispetto dei vincoli posti dall'Amministrazione;
 - c. aggiorna il proprio patrimonio tecnico-professionale;
 - d. informa il proprio superiore di ogni circostanza di rilievo che lo riguardi o che possa comunque avere riflessi sul servizio.

Art.5

(Rapporti con il pubblico)

1. Nei rapporti con i cittadini, l'appartenente alla Guardia di finanza:
 - a. ispira il proprio comportamento a cortesia, correttezza, disponibilità e spirito di servizio, pur senza venir meno alla necessaria fermezza;
 - b. si astiene da dichiarazioni che possono presentare profili di inopportunità nei confronti del Corpo;
 - c. non assume impegni né anticipa l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti.

Art. 6

(Comportamento nella vita privata)

1. Nella vita privata, l'appartenente alla Guardia di finanza si astiene dal creare condizioni o assumere atteggiamenti che possano recare nocimento o portare discredito all'Istituzione.
2. In ogni forma di espressione, il militare della Guardia di finanza si conforma alle norme e disposizioni vigenti in tema di riserbo sulle questioni attinenti al servizio, pubblica manifestazione del pensiero e contegno nella vita privata, astenendosi da condotte che possano condizionare l'esercizio delle proprie funzioni ovvero recare pregiudizio all'immagine e al prestigio del Corpo.

Art. 7

(Regali e altre utilità)

1. Il militare della Guardia di finanza:
 - a. non chiede, né sollecita, né accetta, per sé o per altri, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e delle consuetudini locali o internazionali;
 - b. si astiene dall'offrire ad altri militari del Corpo o a terzi doni eccedenti gli usi della normale cortesia, qualora tali elargizioni siano o appaiano correlate a provvedimenti che lo riguardino ovvero ai quali abbia comunque interesse.
2. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore ovvero non eccedenti gli usi della normale cortesia si intendono quelli di entità non superiore, in via orientativa, a 150,00 euro, anche sotto forma di sconto, fatti salvi i normali usi commerciali.
3. I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo sono restituiti o messi a disposizione dell'Amministrazione per la restituzione o per la devoluzione a fini istituzionali o in beneficenza.

Art. 8

(Partecipazione ad associazioni e organizzazioni)

1. L'appartenente alla Guardia di finanza esercita il diritto di associazione nelle forme previste dal Codice dell'Ordinamento Militare.
2. In ogni caso, il militare del Corpo non aderisce e non frequenta associazioni o altri organismi di qualsiasi natura che richiedano promesse di fedeltà comunque definite in contrasto con il giuramento prestato o che non assicurino la piena trasparenza sulla partecipazione degli associati.
3. Il militare del Corpo non induce altri appartenenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera.

Art.9

(Comunicazioni di incompatibilità e conflitto d'interessi. Obbligo di astensione)

1. L'appartenente alla Guardia di finanza, anche in relazione a singoli incarichi, informa tempestivamente il proprio superiore, di norma per iscritto, circa l'esistenza o la sopravvenienza di situazioni di incompatibilità o di conflitto d'interessi.
2. L'appartenente al Corpo si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto anche potenziale d'interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniale, e in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di opportunità, informandone il proprio superiore. Sull'astensione decide il comandante del reparto.

Art.10

(Prevenzione della corruzione e scritti anonimi)

1. L'appartenente alla Guardia di finanza rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'Amministrazione.
2. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria, l'appartenente al Corpo segnala al proprio superiore gerarchico, anche ai sensi dell'articolo 54-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, eventuali situazioni di illecito all'interno della Guardia di finanza di cui sia venuto a conoscenza.
3. In nessun caso l'appartenente al Corpo ricorre allo scritto anonimo, indipendentemente dall'oggetto e dalla veridicità di quanto rappresentato.

Art. 11

(Obblighi di Trasparenza)

1. L'appartenente alla Guardia di finanza assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni vigenti.

Art.12

(Disposizioni particolari per i militari che esercitano funzioni di comando)

1. I militari che esercitano funzioni di comando, a qualunque livello:
 - a. adottano un comportamento organizzativo adeguato all'assolvimento dell'incarico, nonché una condotta esemplare e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'azione di servizio del Corpo;
 - b. curano che le risorse assegnate alle articolazioni di cui sono responsabili siano utilizzate per finalità esclusivamente istituzionali;
 - c. compatibilmente con le risorse disponibili, curano il benessere organizzativo nella struttura alla quale sono preposti, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori;
 - d. assumono iniziative finalizzate alla formazione e all'aggiornamento professionale del personale, all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali;
 - e. favoriscono la diffusione della conoscenza di buone prassi.

Art. 13

(Contratti ed altri atti negoziali)

1. Fatti salvi i casi in cui l'Amministrazione si avvalga di attività di intermediazione professionale, l'appartenente alla Guardia di Finanza, nell'ambito dell'attività negoziale svolta per conto del Corpo, non ricorre ad alcun tipo di mediazione né la remunera.
2. L'appartenente al Corpo:
 - a. non conclude, per conto dell'Amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile;
 - b. evita di stipulare, direttamente o per interposta persona, contratti di entità significativa, a titolo privato, con persone o imprese, nei confronti delle quali abbia svolto, nel quinquennio precedente, attività autoritativa o negoziale per conto dell'Amministrazione.
Qualora per qualsivoglia giustificato motivo ritenga di instaurare siffatti rapporti, ne informa, di norma per iscritto, il proprio superiore.

Art. 14

(Vigilanza sull'applicazione del Codice deontologico)

1. Sull'applicazione del presente Codice vigilano i rispettivi superiori gerarchici.

Art. 15

(Violazione delle regole del Codice)

1. Qualora la violazione delle regole di condotta del presente Codice possa essere valutata anche ai fini disciplinari, si applicano le previsioni e le procedure sancite dal Codice dell'Ordinamento Militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010 n.66, e dal Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.90.

Art. 16

(Disposizioni finali e abrogazioni)

1. Il Codice deontologico è oggetto di:
 - a. ampia e capillare diffusione nei confronti di tutto il personale;
 - b. specifiche e mirate attività formative rivolte agli allievi presso gli Istituti di formazione.
2. E' abrogato il Codice deontologico approvato con circolare n. 400000 in data 21 novembre 1995 del Comando Generale della Guardia di finanza, I Reparto.

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

I REPARTO



RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL CODICE DEONTOLOGICO DELLA GUARDIA DI FINANZA

EDIZIONE 2016

CODICE DEONTOLOGICO DELLA GUARDIA DI FINANZA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

1. PREMESSA

La legge 16 novembre 2012, n.190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” ha introdotto nell’ordinamento nazionale una serie di strumenti finalizzati a prevenire e contrastare il verificarsi di fenomeni corruttivi.

Fra le novità di maggior rilievo figura la modifica dell’art. 54 del D.Lgs. 165/2001, che ha portato alla definizione da parte del Governo del “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, adottato con D.P.R. 62/2013.

Lo stesso art. 54 ha posto a carico di ciascuna Amministrazione Pubblica l’obbligo di emanare un proprio Codice di comportamento che integri e specifichi il contenuto del Codice governativo.

Circa l’ambito di applicazione, il D.P.R. 62/2013 contiene alcune importanti precisazioni, con particolare riguardo alle categorie di personale di cui all’articolo 3 del D.Lgs. 165/2001, per le quali le previsioni contenute nel codice costituiscono principi di comportamento in quanto compatibili con i rispettivi ordinamenti.

Pertanto, le disposizioni di cui al D.P.R. 62/2013 non hanno immediata portata precettiva nei confronti degli appartenenti alla Guardia di Finanza, costituendo invece delle linee guida cui ispirarsi, in linea con le peculiari disposizioni che disciplinano lo *status* dei militari del Corpo, fra le quali assumono valenza centrale, in materia, il Codice dell’ordinamento militare (C.o.m.) e il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (T.u.o.m.).

In altri termini, il Codice esplicita, anche mediante talune esemplificazioni, regole comportamentali che derivano da principi già sanciti nel C.o.m. e nel T.u.o.m. innanzi citati.

Su un piano più generale, va anche ricordato come l’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) abbia avuto modo di evidenziare (Delibera 75/2013) che i

Codici di comportamento rappresentano una misura di prevenzione dei fenomeni corruttivi, sottolineando la necessità che gli stessi siano opportunamente collegati con gli altri strumenti previsti dai rispettivi Piani triennali di prevenzione della corruzione.

In tale contesto, coerentemente con quanto preannunciato all'interno del Piano triennale di prevenzione della corruzione del Corpo per il triennio 2016/2018, si colloca, quindi, l'emanazione del presente Codice deontologico – edizione 2016.

L'adozione del Codice non rappresenta una novità per le Fiamme Gialle, ponendosi idealmente in linea di continuità con le iniziative intraprese già a partire dal 1996, allorquando la Guardia di Finanza decise autonomamente di dotarsi, senza che alcuna norma lo imponesse, di un Codice deontologico a valenza essenzialmente etica.

Ad un ventennio di distanza, facendo tesoro delle esperienze maturate, il Corpo migliora la propria strategia anticorruzione dotandosi di un Codice deontologico aggiornato alla luce dei principi fondamentali contenuti nel D.P.R. 62/2013 e adeguato ai peculiari e delicati profili connessi allo *status* di Finanziere.

2. LA PROCEDURA DI ADOZIONE

Fin dalle prime fasi dell'aggiornamento del Codice sono state interessate tutte le Articolazioni del Comando Generale, che hanno fornito un importante contributo, in relazione alle specifiche competenze, su tematiche delicate e di ampio respiro quali, tra le altre, il comportamento in servizio e nella vita privata dei militari del Corpo, le situazioni di incompatibilità e di conflitto d'interessi, la partecipazione ad associazioni, l'esercizio delle funzioni di comando.

Contestualmente, l'analisi è stata arricchita attraverso lo studio dei Codici adottati da altre Amministrazioni, con particolare attenzione a quelle la cui *mission* presenta punti di contatto o di affinità con il Corpo (quali il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero della Difesa, la Magistratura, l'Agenzia delle Entrate).

In taluni casi, come ad esempio per il Ministero dell'Interno, il Codice risulta ancora in fase di perfezionamento.

Nell'ambito del processo di lavoro sono stati interessati i Generali di grado vertice, nonché l'Organismo Centrale di Rappresentanza Militare, raccogliendo preziose e utilissime riflessioni e indicazioni.

Il testo così ottenuto è stato poi sottoposto, per l'approvazione definitiva, al Comandante Generale.

I lavori preparatori sono stati coordinati dal Capo di Stato Maggiore del Comando Generale, anche in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione.

3. STRUTTURA E CONTENUTO

Il Codice si compone di 16 articoli, senza divisioni in "Sezioni", "Titoli" e "Capi".

L'**articolo 1** chiarisce quali sono i principi che ispirano le "regole di condotta" contenute nel Codice, espressione con la quale si è voluto sottolineare che si tratta di precetti comportamentali che gli appartenenti al Corpo sono chiamati a osservare, fermi restando, comunque, gli obblighi assunti con il giuramento e le conseguenze penali, civili, amministrative, contabili e disciplinari di eventuali comportamenti illegittimi.

L'**articolo 2** definisce l'ambito soggettivo di applicazione. A tal proposito, si osserva che le previsioni ivi contenute si applicano indipendentemente dalla presenza in servizio, nella considerazione che, attesa la peculiarità e la delicatezza delle funzioni esercitate dagli appartenenti al Corpo, è necessario che talune regole di condotta siano rispettate anche nella vita privata.

Sono inclusi fra i destinatari delle previsioni del Codice anche i militari in aspettativa o sospesi, senza distinzione di grado.

Inoltre, in linea con quanto indicato nell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013, viene precisato che le disposizioni del Codice si estendono, in quanto compatibili, a coloro i quali intrattengono con l'Amministrazione, a qualsiasi titolo, rapporti di collaborazione e alle imprese fornitrici di beni e servizi.

L'**articolo 3** individua i principi generali di condotta ai quali devono ispirarsi i militari del Corpo. Coerentemente con le previsioni del D.P.R. 62/2013, vengono

richiamati, tra gli altri, i principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa, economicità, efficienza ed efficacia. Il riferimento all'uguaglianza di trattamento a parità di condizioni è da intendersi nel senso che il militare del Corpo deve in ogni caso astenersi da azioni che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su diversi altri fattori. Inoltre, in relazione alle specifiche funzioni riconosciute al Corpo dall'ordinamento e al fine di garantire il sereno ed equilibrato svolgimento dei compiti istituzionali, i militari della Guardia di Finanza sono chiamati a evitare il coinvolgimento in contesti che possano condizionarne l'esercizio delle funzioni o ledere l'immagine dell'Istituzione.

L'**articolo 4** considera il comportamento in servizio, stabilendo che l'appartenente al Corpo svolge le proprie funzioni con diligenza e operosità. Non possono, pertanto, essere adottati comportamenti volti, ad esempio, a far ricadere senza giustificato motivo su altri militari il compimento di attività o decisioni di propria spettanza. Il canone della diligenza deve anche ispirare l'utilizzo dei materiali di cui gli appartenenti dispongono per ragioni d'ufficio, categoria all'interno della quale è possibile ricomprendere, a titolo esemplificativo, attrezzature, mezzi di trasporto, apparecchi telematici e telefonici.

La particolarità e la delicatezza delle funzioni svolte dai militari del Corpo hanno, inoltre, suggerito di ricordare nell'**articolo 4** l'importanza del dovere di informazione verso il proprio superiore, obbligo espressamente sancito dall'art. 748 del T.u.o.m.

L'**articolo 5** affronta il delicato tema dei rapporti con il pubblico. Nel momento in cui si relaziona con i cittadini, il militare del Corpo rappresenta l'intera Istituzione. Pertanto, il suo contegno deve essere improntato a cortesia, correttezza e spirito di servizio, anche nell'esercizio delle funzioni tipiche di una Forza di Polizia.

Inoltre, il militare della Guardia di Finanza deve astenersi da dichiarazioni che possano presentare profili di inopportunità, con ciò intendendosi, ad esempio, asserzioni discriminatorie per motivi di sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche,

appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale.

Il divieto di assumere impegni o anticipare l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio opera solamente al "di fuori dei casi consentiti", ovvero qualora l'opportunità, la necessità o la legittimità di tali esternazioni non siano già disciplinate ovvero non siano state valutate o, comunque, debitamente autorizzate dai competenti superiori gerarchici.

L'**articolo 6** ("Comportamento nella vita privata") contiene una disposizione di ampio respiro, mutuata dal previgente Codice deontologico. La formulazione mira a scoraggiare qualsivoglia condotta il cui effetto concreto sia quello di recare nocimento o portare discredito all'Istituzione, ad esempio ledendo l'immagine del Corpo ovvero sfruttando la posizione ricoperta all'interno dell'Amministrazione al fine di ottenere utilità non spettanti nelle relazioni extra-lavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni. Inoltre, la norma sottolinea la necessità che gli appartenenti al Corpo, in ogni forma di espressione, come ad esempio l'utilizzo dei *social network*, mantengano un contegno corretto ed evitino di porre anche indirettamente l'Amministrazione in situazioni di imbarazzo.

L'**articolo 7** ("Regali e altre utilità") affronta un profilo delicato, sia per il rilievo che il tema assume all'interno dell'art. 54 del D.Lgs.165/2001, sia per le particolari funzioni svolte dai militari del Corpo. In prima istanza, il personale non può chiedere, sollecitare o accettare, anche indirettamente, regali o altre utilità che eccedano quelli d'uso di modico valore, effettuati in via occasionale nell'ambito di normali relazioni di cortesia e delle consuetudini locali o internazionali.

Restano ovviamente al di fuori della portata della disposizione i rapporti familiari e affettivi degli appartenenti al Corpo.

Recependo le indicazioni del D.P.R. 62/2013, peraltro in linea con quanto già previsto dalla c.d. "direttiva Monti" (n. 3206 dell'8 febbraio 2012), il modico valore viene individuato in 150,00 euro, da intendersi "in via orientativa" (quindi quale limite tendenziale) e "anche sotto forma di sconto". Con particolare riguardo a tale ultima previsione, per evitare un ingiustificato trattamento di sfavore a danno degli appartenenti al Corpo, è stata introdotta una clausola di salvaguardia, che fa salvi i

“normali usi commerciali”. In altri termini, il militare della Guardia di Finanza potrà in ipotesi accettare sconti eccedenti il valore di 150,00 euro, purché gli stessi rientrino nei normali usi commerciali in quanto, ad esempio, siano rivolti indistintamente a tutto il pubblico (come può accadere, ad esempio, per l’acquisto di un bene di elevato valore unitario, quale un’autovettura), ovvero derivino da convenzioni od offerte riservate al personale del Corpo nel suo complesso. Non potranno, per contro, essere accettati sconti superiori alla soglia indicata nel caso in cui siano ricollegabili esclusivamente alle funzioni e allo *status* di Finanziere.

Sotto il profilo attivo, i militari del Corpo devono astenersi dall’offrire a chiunque doni eccedenti la “normale cortesia”, qualora tali elargizioni siano o possano apparire correlate a provvedimenti che li riguardino o ai quali abbiano interesse. Analogamente a quanto stabilito per il “modico valore”, il limite della “normale cortesia” è fissato nella soglia indicativa di 150,00 euro.

Al fine di preservare il sereno ed equilibrato esercizio delle funzioni dei militari del Corpo e in conformità alle previsioni dell’art. 1475 del C.o.m., l’**articolo 8** prevede che il personale non aderisca e non frequenti associazioni e organismi che richiedano promesse di fedeltà in contrasto con il giuramento prestato alla Repubblica Italiana o che non assicurino la piena trasparenza sulla partecipazione degli associati.

Analogamente a quanto previsto dall’art. 5 del D.P.R. 62/2013, il secondo comma dell’articolo 8 contiene, poi, il divieto di effettuare proselitismo associativo prospettando vantaggi o svantaggi di carriera.

L’**articolo 9** impone ai militari del Corpo l’obbligo di informare il proprio superiore circa l’esistenza di situazioni di incompatibilità o di conflitto d’interessi. Per l’individuazione di casistiche esemplificative di conflitto d’interessi può farsi riferimento all’articolo 51 del codice di procedura civile, nonché agli articoli 35 e 36 del codice di procedura penale e all’art. 6 del D.P.R. 62/2013.

In linea con quanto stabilito dall’art. 6 *bis* della L. 241/1990 per alcune figure che intervengono nel procedimento amministrativo e dall’art. 6 del D.P.R. 62/2013, ove sussista una situazione di conflitto d’interessi anche potenziale, l’appartenente al Corpo si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni

e, parallelamente, ne informa il proprio superiore. La valutazione dell'esistenza dei presupposti dell'astensione è ricondotta alle attribuzioni dei comandanti di reparto.

L'**articolo 10** esplicita formalmente il collegamento fra il Codice deontologico e il Piano triennale di prevenzione della corruzione, stabilendo, con formula generale, l'obbligo per l'appartenente al Corpo di rispettare le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'Amministrazione.

Nell'ambito della disposizione in esame assume particolare rilievo la previsione contenuta nel secondo comma, relativa alla disciplina del c.d. "*whistleblower*", introdotta coerentemente con le previsioni dell'art. 54-*bis* del D.Lgs. 165/2001 e con le indicazioni contenute nella determinazione A.N.AC. n. 6/2015. Come evidenziato nel Piano triennale di prevenzione della corruzione del Corpo per il triennio 2016/2018, infatti, la disciplina relativa alla tutela del militare che effettua segnalazioni di illecito a mente di tale disposizione è compatibile con le qualifiche connesse allo *status* di Finanziere, potendo coesistere con gli altri obblighi normativamente imposti al personale della Guardia di Finanza (*in primis*, il dovere di riferire all'Autorità Giudiziaria fatti che possono costituire reato).

Infine, il terzo comma dell'articolo 10 vieta in senso generale agli appartenenti al Corpo di ricorrere allo scritto anonimo, indipendentemente dal suo contenuto e dal fatto che quanto rappresentato corrisponda o meno a verità. Tale comportamento sarebbe, infatti, assolutamente incompatibile con i principi di lealtà, trasparenza e correttezza cui sono tenuti a ispirarsi i militari del Corpo.

L'**articolo 11** impone di assicurare l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti per le Pubbliche Amministrazioni dalle vigenti disposizioni.

Nel concetto di "trasparenza" rientrano sia la disciplina dettata dalla L. 241/1990 sia quella recentemente introdotta dal D.Lgs. 33/2013, sulla cui base la Guardia di Finanza ha adottato il proprio Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. Con l'espressione "vigenti disposizioni" si è inteso fare riferimento a provvedimenti normativi, circolari interne e Piani triennali di prevenzione della corruzione e per la trasparenza e l'integrità.

L'**articolo 12** detta particolari disposizioni per i militari che esercitano funzioni di comando. Lo spunto per l'introduzione di una norma specifica a tal riguardo è costituito dall'art. 13 del D.P.R. 62/2013, relativo ai dirigenti della Pubblica Amministrazione. In considerazione delle peculiarità organizzative del Corpo, si è ritenuto di estendere la platea dei destinatari della norma a tutti coloro che esercitano funzioni di comando, a prescindere dal grado rivestito. Nell'ambito della disposizione in esame si è posto l'accento sulla necessità che i comandanti di qualsiasi livello tengano un comportamento esemplare, gestiscano con cura le risorse umane e materiali loro assegnate, favoriscano l'instaurarsi di un clima cordiale e collaborativo fra il personale.

L'**articolo 13** prevede, tra l'altro, alcune limitazioni in ambito negoziale (sia in servizio che nella vita privata). Nel dettaglio, anche al fine di evitare il verificarsi di situazioni di potenziale conflitto d'interessi, i militari del Corpo non possono concludere per conto dell'Amministrazione talune tipologie di contratti con imprese con le quali nel biennio precedente abbiano intrattenuto rapporti contrattuali a titolo privato o dalle quali abbiano ricevuto utilità.

Non sono considerati in tale contesto i negozi giuridici previsti dall'art. 1342 del codice civile. Si tratta, in particolare, dei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli e formulari predisposti unilateralmente da una delle parti (ad esempio polizze assicurative, prodotti bancari, ecc.).

Inoltre, gli appartenenti al Corpo devono evitare di concludere, anche per interposta persona, contratti di entità significativa con soggetti nei confronti dei quali abbiano svolto, nel quinquennio precedente, attività autoritativa o negoziale per conto dell'Amministrazione.

La disposizione è finalizzata ad evitare i possibili profili di inopportunità legati alla conclusione di contratti con persone ed imprese con cui gli appartenenti abbiano avuto particolari rapporti in ragione del servizio. La norma contiene alcune clausole finalizzate comunque a garantire la libertà negoziale dei militari e a circoscrivere le situazioni effettivamente foriere di potenziali criticità per il Corpo, anche alla luce del cospicuo lasso di tempo preso in considerazione (il "quinquennio precedente").

Un'ulteriore clausola di salvaguardia consente di instaurare comunque i rapporti contrattuali in parola ove sussistano giustificati motivi. In tal caso deve essere informato il superiore, di norma per iscritto.

L'**articolo 14** delinea le funzioni di vigilanza sull'applicazione del Codice, in ragione delle peculiarità dell'organizzazione militare e dell'intendimento di garantire un controllo "diffuso" sulla corretta applicazione del Codice stesso.

L'**articolo 15** definisce le conseguenze derivanti dalla violazione delle regole del Codice. A tale riguardo, anche in relazione al perimetro applicativo del D.P.R. 62/2013, è necessario tener conto dello *status* militare rivestito dagli appartenenti al Corpo, cui pertanto si applicano le disposizioni in materia disciplinare del C.o.m. e del T.u.o.m.

Ciò è espressamente ribadito dalla norma, che richiama l'applicazione delle citate previsioni qualora la condotta non conforme alle regole del Codice integri anche una violazione sanzionabile a mente del *corpus* normativo inerente alla "disciplina militare".

In sostanza, le regole di comportamento indicate dal Codice esplicitano principi e doveri di condotta essenzialmente già previsti dall'ordinamento vigente.

Pertanto, le eventuali inosservanze possono astrattamente costituire fonte di responsabilità disciplinare non in via diretta e automatica, ma solo se e nella misura in cui siano da ricondurre a violazioni sanzionabili a mente dei citati C.o.m. e T.u.o.m.

L'**articolo 16**, in linea con l'art. 17 del D.P.R. 62/2013 prevede che il Codice venga capillarmente diffuso fra il personale della Guardia di Finanza, stabilendo, inoltre, che esso debba costituire oggetto di specifiche attività formative per gli allievi degli Istituti di formazione.

La norma, infine, abroga espressamente il Codice deontologico del 1996.